



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA Seduta del 22/12/2011 n. 000222

OGGETTO:

AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE - PROCEDURA AUTORIZZATORIA - APPROVAZIONE

L'anno Duemilaundici il giorno **Ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
2	SERENELLI	SERGIO	VICE SINDACO	Si
3	ANGELELLI	ROBERTO	ASSESSORE	Si
4	BELVEDERESI	TANIA	ASSESSORE	Si
5	MEME'	RICCARDO	ASSESSORE	Si
6	RUSSO	MASSIMILIANO	ASSESSORE	Si

Presenti N. 6

Assenti N. 0

Assiste il Segretario Generale Signor
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
SOPRANI MIRCO nella sua qualita' di SINDACO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che con la Legge n. 130 del 30.03.2001 sono state introdotte disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

CONSIDERATO che il Regolamento previsto dall'art. 3 della predetta Legge doveva essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n.130 del 30.03.2001, mentre ad oggi non è stato ancora emanato;

RILEVATO che si sono verificate richieste da parte di alcuni cittadini di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

RITENUTO doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore, approvando conseguentemente indicazioni procedurali in merito all'affidamento ed alla conservazione delle urne cinerarie;

RITENUTO necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata:

Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nelle forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- I dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della Legge 130/2001;
- La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza;


RITENUTO pertanto di approvare la procedura meglio indicata in allegato;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

2. di approvare la procedura con la quale viene autorizzato l'affidamento e la conservazione delle urne cinerarie come sotto indicata:

presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso la richiesta dovrà essere avanzata da tutti, nella quale dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;

3. di approvare conseguentemente l'allegata procedura di affidamento e conservazione delle urne cinerarie nell'ambito del territorio comunale, come da documento che si compone di n. 11 articoli che forma parte integrante e sostanziale al presente atto.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 22 del 22.12.2011

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE - PROCEDURA AUTORIZZATORIA - APPROVAZIONE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTI gli atti d'ufficio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi;

Castelfidardo, li 16 dicembre 2011



RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Claudio Senatori

Senatori

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE¹

ART. 1 - PREMESSA

Il Comune di Castelfidardo autorizza l'affidamento familiare delle urne cinerarie che devono essere collocate nel territorio di propria competenza sulla base della volontà espressa in vita dal defunto secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalle disposizioni previste dalla presente procedura.

ART. 2 - ESPRESSIONE DELLA VOLONTÁ

L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante disposizione testamentaria.

L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa in vita dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata e sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

Con le medesime modalità la volontà può essere espressa dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

ART. 3 - AFFIDAMENTO DELL'URNA

Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o ad un parente in linea retta non oltre il secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) o ad un parente in linea collaterale non oltre il secondo grado (fratelli o sorelle). In mancanza l'urna cineraria può essere affidata ad un familiare entro il sesto grado individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Le ceneri, racchiuse in un'urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari.

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o per ceneri provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi da esumazione o da estumulazione, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto, resa con le modalità indicate dall'articolo 2 del presente regolamento.

In mancanza del coniuge, in caso di disaccordo tra gli aventi titolo, se non si raggiunge la maggioranza assoluta in relazione all'individuazione del familiare affidatario, l'urna cineraria è

¹ Riferimenti normativi: Legge n.130 del 30.3.2001 art. 3; Legge regionale n. 3 dell'1.2.2005 art. 6; DPR 24.2.2000



tumulata nel cimitero, finché sulla diversa destinazione intervenga un accordo tra le parti o una disposizione dell'autorità giudiziaria.

ART. 4 - CONTENUTO DELL'ISTANZA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'istanza di affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere presentata in marca da bollo dal familiare affidatario, individuato secondo quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del presente regolamento e deve contenere i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, il rapporto di parentela con il defunto, nonché i dati identificativi dello stesso defunto;
- b) l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria, l'indicazione del luogo di custodia e conservazione della stessa, in base all'art. 5 del presente regolamento e la relativa dichiarazione di responsabilità;
- c) il consenso dell'affidatario a che l'Amministrazione comunale effettui i relativi controlli;
- d) l'impegno dell'affidatario a comunicare entro 30 giorni all'Ufficiale dello Stato civile eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e) la dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.;
- f) la dichiarazione di essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare affidatario non intendesse più conservarla e volesse recedere dall'affidamento;
- g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica sicurezza.

All'istanza deve essere allegata la copia conforme della disposizione testamentaria o la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.2 da cui si evince la volontà del defunto di affidare l'urna ad un familiare.



tumulata nel cimitero, finché sulla diversa destinazione intervenga un accordo tra le parti o una disposizione dell'autorità giudiziaria.

ART. 4 - CONTENUTO DELL'ISTANZA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'istanza di affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere presentata in marca da bollo dal familiare affidatario, individuato secondo quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del presente regolamento e deve contenere i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario , il rapporto di parentela con il defunto, nonché i dati identificativi dello stesso defunto;
- b) l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria, l'indicazione del luogo di custodia e conservazione della stessa, in base all'art. 5 del presente regolamento e la relativa dichiarazione di responsabilità;
- c) il consenso dell'affidatario a che l'Amministrazione comunale effettui i relativi controlli;
- d) l'impegno dell'affidatario a comunicare entro 30 giorni all'Ufficiale dello Stato civile eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e) la dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p. ;
- f) la dichiarazione di essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare affidatario non intendesse più conservarla e volesse recedere dall'affidamento;
- g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica sicurezza.

All'istanza deve essere allegata la copia conforme della disposizione testamentaria o la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.2 da cui si evince la volontà del defunto di affidare l'urna ad un familiare.



ART. 5 - LUOGO DI CONSERVAZIONE

L'affidatario dell'urna cineraria, nell'istanza di affidamento, indicherà il luogo di conservazione della stessa urna, che potrà essere l'abitazione di residenza o un luogo diverso dalla residenza purché entrambi ricadenti nell'ambito del Comune di Castelfidardo.

Eventuali variazioni del luogo di conservazione dell'urna cineraria dovranno essere comunicate all'Ufficiale dello Stato civile entro 30 giorni.

Nello stesso termine di cui sopra, l'affidatario dovrà segnalare all'Ufficiale dello Stato Civile il cambio di residenza, anche quando il luogo di conservazione dell'urna cineraria rimane nell'ambito del Comune di Castelfidardo.

E' fatta comunque salva la possibilità di conservazione dell'urna nell'ambito del Civico Cimitero negli appositi loculi o cellette.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'affidamento familiare viene rilasciata in marca da bollo sull'originale dall'Ufficiale dello Stato Civile in tre esemplari, di cui uno consegnato all'affidatario che ne sottoscrive la ricevuta, uno consegnato a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile al custode del cimitero ed il terzo conservato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Il Comune di Castelfidardo è competente ad autorizzare l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare a ciò legittimato quando il luogo scelto per la conservazione dell'urna si trova nel suo ambito territoriale, a prescindere che esso coincida con la residenza legale dell'affidatario.

L'autorizzazione all'affidamento ha valore solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Una copia dell'autorizzazione all'affidamento è trasmessa al Comune di decesso se diverso dal Comune di Castelfidardo.

Nel caso in cui l'affidatario di un'urna cineraria stabilisca la residenza a Castelfidardo e decida di portare con sé l'urna affidatagli precedentemente o nel caso in cui un affidatario non residente stabilisca il luogo di conservazione dell'urna nel territorio di questo Comune si dovrà procedere ad una nuova autorizzazione.



**ART. 7 - PRESCRIZIONE PER LA CONSERVAZIONE
E PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA**

L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale ha luogo alle condizioni e prescrizioni di seguito elencate:

- a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
- b) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
- c) l'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza o nel diverso luogo di conservazione dichiarato ed adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione;

A tal fine, l'Ufficiale dello Stato civile, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, può disporre in qualsiasi momento controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare, nonché la sua corretta conservazione e tenuta.

Il verbale di consegna dell'urna cineraria è redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal custode del cimitero, uno sarà consegnato a chi prende in affidamento l'urna e il terzo deve essere trasmesso a cura del custode del cimitero all'Ufficiale dello Stato civile che lo allega all'autorizzazione all'affidamento delle ceneri in precedenza rilasciata.

ART. 8 - VARIAZIONI DELL'AFFIDATARIO E RECESSO DALL'AFFIDAMENTO

L'affidatario può recedere dall'affidamento delle ceneri.

Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso dello stesso, i suoi aventi causa dovranno provvedere ad effettuare la tumulazione in un cimitero di loro scelta o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto stabilito dai familiari, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste per i casi di specie.

Gli eredi dell'affidatario possono anche chiedere, in alternativa a quanto previsto dalla prima parte di questo articolo, un nuovo affidamento dell'urna cineraria, presentando l'istanza di cui all'art. 4.

Gli eredi dell'affidatario dovranno però dimostrare la volontà espressa in vita dal *de cuius*, circa la prosecuzione dell'affidamento ad un erede dell'affidatario.



ART. 9 - REGISTRAZIONI

Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

- a) i dati identificativi del defunto;
- b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
- c) le variazioni di residenza dell'affidatario e/o del luogo di conservazione dell'urna con indicazione della data;
- d) i recessi dall'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e della successiva collocazione delle ceneri ;
- e) la data di eventuali controlli svolti nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.

ART. 10 - MODULISTICA

Ai fini delle procedure di cui al presente atto si approva in allegato la seguente documentazione:

Allegato 1 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai congiunti circa la volontà in vita espressa dal defunto di essere cremato e l'eventuale volontà di affidamento delle ceneri;

Allegato 2 - dichiarazione sulla destinazione delle ceneri;

Allegato 3 – istanza di affidamento dell'urna contenente le ceneri;

Allegato 4 – autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri.

ART. 11 - CONTROLLI

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle disposizioni procedurali contenute nel presente articolato. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato dal familiare affidatario.

Qualora vengano riscontrate violazioni di legge o regolamentari in materia il Comune segnalerà il fatto alle competenti Autorità per i provvedimenti conseguenti.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETÀ Allegato 1

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per gli effetti dell'art. 79, D.P.R. 285/1990, in ordine alla circolare Min. Interno n. 37 del 1-9-2004)

Il/i sottoscritto/i

1.	(cognome e nome, relazione di parentela con il defunto)	(luogo e data di nascita)
	(residente in)	(via, piazza ecc. e numero civico) (telefono)
2.	(cognome e nome, relazione di parentela con il defunto)	(luogo e data di nascita)
	(residente in)	(via, piazza ecc. e numero civico) (telefono)
3.	(cognome e nome, relazione di parentela con il defunto)	(luogo e data di nascita)
	(residente in)	(via, piazza ecc. e numero civico) (telefono)
4.	(cognome e nome, relazione di parentela con il defunto)	(luogo e data di nascita)
	(residente in)	(via, piazza ecc. e numero civico) (telefono)
5.	(cognome e nome, relazione di parentela con il defunto)	(luogo e data di nascita)
	(residente in)	(via, piazza ecc. e numero civico) (telefono)
6.	(cognome e nome, relazione di parentela con il defunto)	(luogo e data di nascita)
	(residente in)	(via, piazza ecc. e numero civico) (telefono)

consapevole/i che in caso di dichiarazione mendace sarà/saranno punito/i ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà/decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA / DICHIARANO

che il desiderio del/la defunto/a _____ il _____
 nato/a in _____
 in vita residente in _____ cittadino/a _____,
 deceduto/a in _____ il _____
 era quello di farsi cremare "post mortem" e/o affidare le proprie ceneri a : _____

- (1) Dichiaro/Dichiarano, inoltre, che:
 non esistono altre persone parenti di pari grado con il/la defunto/a;
 oltre ai suddetti dichiaranti, esistono altre persone di pari grado con _____ defunt _____ e, precisamente⁽²⁾

IL/I DICHIARANTE/I

1)		4)	
2)		5)	
3)		6)	

(1) Cancellare se la dichiarazione viene resa dal coniuge. (2) Indicare le generalità degli altri parenti nel grado più prossimo.
L'autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____ 5) _____ 6) _____	Si allegano copia/e fotostatica/che dell/i seguente/i documento/i di riconoscimento: 1) Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ 2) Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ 3) Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ 4) Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ 5) Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ 6) Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____

IL MODULOGRAFICO - Sanarangelo di R. - Cod. D. 0186 (b)



DICHIARAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI

Il/la sottoscritto/a _____,
 nato/a a _____ il _____,
 residente a _____,
 codice individuale (codice fiscale) |_____| |_____| |_____| |_____| |_____|, nella sua qualità di ⁽¹⁾ _____,
 _____, in relazione alla cremazione della salma di:

nato/a a _____ il _____

(atto n. _____ p. ____ s. ____), deceduto/a a _____ il _____

(atto n. _____ p. ____ s. ____), in vita residente a _____

codice fiscale |_____| |_____| |_____| |_____| |_____|

DICHIARA

che l'urna/le ceneri contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione avrà/avranno la seguente destinazione finale:

- tumulazione nel cimitero di _____ nel sepolcro privato costituito da:
- loculo n. _____ ⁽²⁾ in concessione a _____,
 come da atto n. _____ in data _____
- ⁽³⁾ _____ n. _____ ⁽⁴⁾ in concessione a _____,
 _____ come da atto n. _____ in data _____
- dispersione nel cinerario comune nel cimitero di _____
- affidamento dell'urna al familiare aventi diritto.

Data _____

 FIRMA

(1) Indicare, a seconda dei casi, se trattasi di coniuge, di altro familiare (specificando il grado e la linea di parentela), di altro personale a questo fine autorizzato dall'avente diritto, di esecutore testamentario (indicando gli estremi dello strumento testamentario, che va allegato, in copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che ha proceduto alla pubblicazione del testamento, alla dichiarazione), di rappresentante legale dell'associazione, riconosciuta, avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

(2) Indicare gli estremi identificativi. La tumulazione è ammissibile in quanto le ceneri appartengano a persona a cui la sepoltura risulti consentita nel sepolcro.

(3) Indicare, a seconda dei casi, la tipologia di sepolcro privato o tumulazione in concessione nel cimitero (tomba di famiglia, edicola, cappella, ecc.).

(4) Indicare gli estremi identificativi. La tumulazione è ammissibile in quanto le ceneri appartengano a persona a cui la sepoltura risulti consentita nel sepolcro.



4. l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e, in sua esecuzione, specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire e conservare l'urna,
5. sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli,
6. se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato al Comune entro _____ giorni. ~~Tale comunicazione non è necessaria in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale.~~
7. cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione dell'urna all'interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.


L'eventuale omesso adempimento di quanto indicato ai n. 3, 4, 5, e 6 salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 c.p. costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.

Un esemplare della presente autorizzazione è

- consegnata all'affidatario, che ne sottoscrive la ricevuta,
- trasmessa all'affidatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché comunicata:
- al comune di decesso⁽²⁾,
 - al gestore dell'impianto di cremazione,
 - al responsabile del servizio di custodia del cimitero per le registrazioni stabilite dalla normativa vigente.

Data _____

Il dirigente/Il Responsabile del Servizio



Firma, per ricevuta dell'autorizzazione dell'urna ~~dell'urna~~ ~~cremazione~~


Data _____

- ORIGINALE**⁽³⁾
- Esemplare per l'affidatario⁽⁴⁾
- Copia, in comunicazione al comune _____ di _____⁽⁵⁾
- Copia, in comunicazione al gestore dell'impianto di cremazione _____ di _____
- Copia, in comunicazione al responsabile del servizio di custodia del cimitero di _____

(2) Da utilizzare quando, eccezionalmente, il comune che autorizza l'affidamento dell'urna ai familiari sia diverso dal comune di decesso, normalmente unico competente. Nel caso di coincidenza, deperire questa indicazione.

(3) L'imposta di bollo è dovuta, fin dall'origine (art. 4, n. 1 Tariffa Parte I allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, quale modificato dal D.M. Finanze 20 agosto 1992.) per l'originale dell'autorizzazione e per l'esemplare destinato ad essere conservato dall'affidatario.

(4) L'imposta di bollo è dovuta, fin dall'origine (art. 4, n. 1 Tariffa Parte I allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, quale modificato dal D.M. Finanze 20 agosto 1992.)



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL SINDACO
SOPRANI MIRCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 3 DIC. 2011 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li 12 3 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il 21.12.2011 ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.vo n.267 del 18.8.2000.

Castelfidardo, li 23 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI